

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2064-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FORMA)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769,
recante disposizioni urgenti in materia di commercio estero

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Commercio con l'Estero

e dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza del provvedimento, che mette mezzi indispensabili a disposizione di enti ed organizzazioni per il nostro commercio con l'estero, sembra evidente e sembrano anche assai chiari i motivi che impongono gli stanziamenti disposti con il decreto che si chiede di convertire.

Il relatore desidera ricordare anche taluni riconoscimenti della opposizione che, pur contraria alla procedura, non ha mancato di sottolineare l'utilità di garantire l'azione a questi strumenti che tutte le parti ritengono capaci di interventi efficaci nel difficile momento che la nostra economia attraversa anche per il crescente indebitamento con l'estero di cui si è avuto occasione di parlare recentemente in Aula.

Non è escluso che si possa, con la legge che esaminiamo, rendere più aderente alle necessità taluno degli interventi predisposti con il decreto che si propone di convertire.

È però certo che i finanziamenti disposti sono essenziali per non vanificare strumenti importanti per l'organizzazione del commercio con l'estero e per la sicurezza degli imprenditori che noi stessi indirizziamo a vie di penetrazione diversificate e talvolta necessariamente rischiose.

La necessità di una previsione di spesa il più possibile contenuta per gli esercizi in corso si è scontrata con una evoluzione economica che rende indispensabile l'intervento tempestivo che qui si propone.

Un breve esame degli stanziamenti varrà, credo, a confermare queste affermazioni.

L'articolo 1 destina 10 miliardi per improcrastinabili esigenze dell'Istituto italiano per il commercio con l'estero, dovute in parte all'intervenuto accordo sulle richieste dei dipendenti in ordine ai miglioramenti disposti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ed alla parificazione di qualifiche che ne consegue.

Un'altra notevole parte della maggiore spesa è originata dalla crescita rapida dei costi per gli uffici all'estero, costi cresciuti in modo non prevedibile e resi ancora più gravosi dal pesante rapporto di cambio che si è determinato nei riguardi di talune monete e in particolare del dollaro.

D'altra parte, di fronte all'accentuarsi di manovre protezionistiche da parte di mercati per noi importanti e alla pressione che viene esercitata da paesi concorrenti in una congiuntura internazionale di eccezionale gravità, non pare che possa mancare il finanziamento indispensabile al più importante strumento di conoscenza e di relazioni del nostro commercio con l'estero.

Con l'articolo 2 si aumenta di due miliardi lo stanziamento previsto dal capitolo 1612 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per contributi in favore dei Consorzi per il commercio con l'estero fra piccole e medie imprese.

Questi strumenti, creati nel 1976, si sono rivelati agili ed efficaci. Modificati con legge n. 240 del 1981 sono dotati, per il loro funzionamento, di quattro miliardi annui per tre anni.

Il crescente numero delle domande attendibili dimostra, anche per il giro di affari che esse rappresentano, trattarsi di iniziativa utile, grazie alla quale numerose ditte, prima estranee a questo campo, si complementarizzano per agire insieme nel mercato internazionale.

Lo stanziamento disposto costituisce un minimo indispensabile per consentire l'accoglimento di queste domande e, con esso, la garanzia ad operazioni utili che tutte le parti politiche hanno cercato di stimolare attraverso questi strumenti.

Con gli articoli da 4 a 5 si vuole fronteggiare le difficoltà che la SACE incontra e che si riflettono sulla vitalità di aziende serie e degne di difesa.

Queste difficoltà sono dovute al grave aumento di sinistrosità che si riscontra ed al

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativo incremento dei costi. Anche la SACE, sorta per iniziativa concorde del Parlamento, va dimostrandosi strumento valido ed agile. La relazione ministeriale ricorda che alla SACE, con legge n. 227 del 1977, era stato attribuito un fondo di dotazione di 20 miliardi. Con successiva legge del novembre 1980, n. 782, questo fondo è stato portato a 120 miliardi. Nonostante questo aumento le denunce di eventi dannosi lasciano ipotizzare una occorrenza ulteriore di circa 100 miliardi per il corrente esercizio.

Il *deficit* è anche dovuto al fatto che solo il 50 per cento del fondo di dotazione è immediatamente utilizzabile per il disposto degli articoli 3 e 13 della legge n. 227.

Il Ministro fa sapere che proporrà interventi sufficienti con la legge finanziaria per il 1983; ma intanto urge rendere solvibile la SACE in tempi tali da non compromettere l'operatività dei nostri importatori.

Sembra pertanto da condividere quanto dispone il decreto in esame con lo stanziamento di 96 miliardi di lire per incremento del fondo di dotazione e con deroga eccezionale al disposto dell'articolo 13 della legge n. 227, citata, per consentire l'utilizzo immediato dell'intero fondo di dotazione.

A conclusione, il relatore propone l'approvazione della legge di conversione al nostro esame.

FORMA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore VERNASCHI)

3 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Manifesta avviso contrario il rappresentante del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

4 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769, recante disposizioni urgenti in materia di commercio estero.

Decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 23 ottobre 1982.

Disposizioni urgenti in materia di commercio estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di autorizzare la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti dall'ICE nel 1982 per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, nonché di integrare di 2 miliardi lo stanziamento per il 1982 del capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero relativo alla corresponsione di contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse;

Ritenuta, altresì, la straordinaria ed urgente necessità di incrementare di 96 miliardi di lire il fondo di dotazione della SACE e di stabilire la completa utilizzabilità di detta somma, nonché dei 100 miliardi stanziati dalla legge 28 novembre 1980, n. 782, per il pagamento di indennizzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti nel 1982 dall'ICE per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero.

Alla copertura di detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di lire 20 miliardi disposto per il 1982 dall'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Articolo 2.

Lo stanziamento di lire 4 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1982 dall'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, è aumentato di lire 2 miliardi.

Alla copertura di detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi prevista per il 1982 dall'articolo 11, secondo comma, della citata legge 21 maggio 1981, n. 240.

Articolo 3.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 96 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1982.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 96 miliardi, nonché l'importo di lire 100 miliardi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, sono interamente utilizzabili per il pagamento degli indennizzi.

Articolo 4.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 96 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.

Articolo 5.

All'onere di cui all'articolo 3 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — CAPRIA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA